

PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

FAQ 20 novembre 2023 2° BLOCCO

Id	Domanda	Risposta
39	<p>Il DM n. 413219 al comma 2 dell’art. 6 stabilisce quanto segue <i>“La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.”</i></p> <p>Si chiede conferma sulla correttezza di quanto segue:</p> <p>a. nel caso di una domanda in cui sono previsti investimenti afferenti alle tipologie di intervento della lettera a), b) e c) la spesa massima ammissibile risulta essere di:</p> <p>i. - 35.000 € per gli investimenti della lettera a);</p>	<p>a) Con riferimento a quanto riportato al comma 2 dell’art. 6 del DM 413219, si precisa che a ciascuna domanda di sostegno, a seconda delle tipologie di investimento previste dal progetto, corrisponde un limite di costo massimo ammissibile pari a: euro 35.000 (tipologia a); euro 70.000 (tipologia b); euro 35.000 (tipologia c).</p> <p>Non è consentito ad un singolo beneficiario di sommare i suddetti massimali di costo ammissibile, così come ipotizzato nel quesito sub a) e nel quesito sub b).</p> <p>b) Si evidenzia che per gli investimenti di cui ai punti a) e c), la spesa massima ammissibile è di euro 35.000,00; le relative proposte progettuali potranno eventualmente prevedere un importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00. In ogni caso (ovvero sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo di euro 35.000,00, sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo compreso tra i 35.000,00 e i 70.000,00 euro) il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00.</p>

	<p>ii. - 70.000 € per gli investimenti della lettera b);</p> <p>iii. - 35.000 € per gli investimenti della lettera c).</p> <p>Pertanto, la spesa massima ammissibile per domanda ammonta a 140.000 €.</p> <p>b. Nel caso in cui in domanda sia previsto un investimento/progetto di importo superiore a 70.000 € sia per la lettera a) che per la lettera c) è corretto ammetterlo al sostegno, in analogia a quanto previsto per gli interventi di cui alla lettera b), fermo restando che il contributo concedibile è calcolato sulla spesa ammissibile massima che ammonta a 35.000 € per gli investimenti della lettera a) e 35.000 € per gli investimenti della lettera c).</p>	
<p>40</p>	<p>Si chiede conferma sul fatto che i trattori e le macchine ed attrezzature impiegate per lavori forestali non rientrano nel campo di applicazione del DM.</p> <p>Nell’ambito delle categorie di investimenti ammissibili di cui all’art. 7 comma 4 del DM, rientrano anche interventi che necessitano di eventuali titoli abilitativi?</p> <p>Si chiede se negli interventi di cui alla lettera a) della Sezione I dell’Allegato al DM “Supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione” sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di macchine azionate con motore elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchine di raccolta frutta • piattaforme mobili • motofalciatrici 	<p>- Si conferma che le macchine ed attrezzature destinate a lavori forestali non rientrano nel campo di applicazione del DM.</p> <p>- Il DM non richiede alcun tipo di abilitazione specifica, ma gli utilizzatori di macchine e attrezzature agricole devono rispettare gli obblighi della legislazione nazionale vigente in materia (abilitazione all’uso di cui all’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008).</p> <p>– Come indicato al punto a) della Sezione I dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023, tutte le tipologie di macchine e attrezzature di lavoro di cui alla lettera a1) devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller; 2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori

	<ul style="list-style-type: none"> • elevatori e • gru per il fieno fissi e mobili con pesatura automatica • autocaricante e imballatrici per fieno con sistema ISOBUS <p>o se queste tipologie di macchine devono essere dotate di ulteriori dispositivi innovativi per essere ammissibili al sostegno come, per esempio, la guida automatica o semiautomatica o un sistema di telemanutenzione, telediagnosi ed essere compatibili con il 4.0.</p>	<p>di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;</p> <p>4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;</p> <p>5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.</p> <p>Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH.</p> <p>Per le macchine di cui al punto a3) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 (settore zootecnico) è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.</p>
<p>41</p>	<p>Si chiede che sia dato un elenco di investimenti che concorrono al soddisfacimento del tagging "climatico" e quali concorrono al soddisfacimento del tagging "digitale".</p>	<p>Con riferimento al <i>tagging</i> ambiente e clima, si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento UE 852 del 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e dal Regolamento delegato UE 2139 del 2021 della Commissione Europea, che integra il già menzionato regolamento 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei</p>

		<p>cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.</p> <p>A titolo meramente esemplificativo, relativamente al tagging digitale, un contributo al raggiungimento degli obiettivi digitali 084 – digitalizzazione dei trasporti potrebbe essere rappresentato dall'acquisto di trattori elettrici.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda, inoltre, all'Id. n. 2 (Primo blocco di FAQ) dove è precisato che non è possibile stabilire a priori un elenco di beni ammissibili sulla base di quanto previsto dalla normativa PNRR. La verifica dell'ammissibilità dell'investimento proposto deve essere effettuata in fase di istruttoria regionale per quanto riguarda il rispetto dei principi del DNSH. Ciò deve essere verificato attraverso l'acquisizione di una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente (scheda A dell'allegato 1 al DM 8/8/23). La stessa relazione deve dare informazioni anche per quanto concerne il tagging.</p>
<p>42</p>	<p>Si chiede conferma che con la dicitura “macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” prevista alla lettera a.3 della Sezione I dell'Allegato al DM non fa riferimento solo alle macchine che “trasformano/lavorano” prodotti agricoli aziendali da impiegare per la preparazione degli alimenti da somministrare agli allevamenti aziendali.</p> <p>Si suggerisce di integrare con il termine "lavorazione" per comprendere anche le fasi che precedono l'eventuale trasformazione</p>	<p>Le macchine che trasformano e lavorano prodotti agricoli aziendali da impiegare per la preparazione degli alimenti da somministrare agli allevamenti aziendali sono da considerare ammissibili. Deve in ogni caso trattarsi delle categorie di macchine indicate nel decreto dell'8 agosto 2023 n. 413219.</p>

<p>43</p>	<p>Con riferimento agli investimenti di cui alla lettera b) “Veicoli fuoristrada” della Sezione I dell’Allegato al DM si chiede conferma sulla correttezza di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il decreto (sezione I lettera b, che per refuso è nominata e) prevede come campo di applicazione il Reg. UE 167/2013, per cui i soli mezzi fuoristrada che si possono finanziare con il punto b), dotati di motore elettrico o a biometano, riguardano le categorie T e C, quindi, trattori a ruote di diversi tipi e trattori a cingoli. • Sono da escludere i rimorchi (cat. R) e le attrezzature intercambiabili trainate (cat. S), perché non hanno motore (a meno che ne esistano con motore proprio elettrico, solo utile per operazioni colturali). • Alcuni quad agricoli vengono omologati come T3 (trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg), quindi rientrano a pieno titolo, come fossero trattori. • Alcune macchine operatrici semoventi, probabilmente non rientrano in nessuna delle categorie di omologazione, quindi sono finanziate solo se dotate di strumenti di precisione, con la lettera a (che per refuso è nominata d); 	<p>L’interpretazione è corretta.</p>
<p>44</p>	<p>Si chiede se negli interventi di cui alla lettera c) “Supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque” sono ammissibili al sostegno anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui o al miglioramento di quelli esistenti. In caso di risposta affermativa si chiede se, ai fini della loro ammissibilità, è sufficiente che insieme all’intervento di realizzazione/miglioramento</p>	<p>Sono ammissibili al sostegno sia gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui che quelli rivolti al miglioramento di impianti esistenti, purché i beni finanziati rientrino nelle seguenti categorie (punto c) dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni materiali, per i quali si fa riferimento all’Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”);

	<p>dell'impianto sia prevista l'installazione di sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione.</p> <p>Si chiede, inoltre, conferma che sono comunque ammissibili gli interventi finalizzati al solo acquisto e installazione dei sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione su impianti di irrigazione esistenti per i quali l'azienda non prevede alcun intervento di miglioramento dell'impianto stesso.</p>	<p>- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").</p> <p>Si precisa, inoltre, che i miglioramenti richiesti sono legati alla dimostrazione del rispetto dei principi del DNSH.</p>
45	<p>Si chiede se sia possibile, a livello di singolo bando e in funzione delle scelte strategiche regionali, limitare il tipo degli investimenti finanziabili, escludendo, per esempio, quelli relativi all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.</p>	<p>Non è possibile escludere talune categorie di investimenti. La Regione o Provincia autonoma può orientare gli investimenti in base all'individuazione di determinati criteri di selezione.</p>
46	<p>Le attrezzature ibride, benzina/elettrico sono ammesse al contributo?</p>	<p>Non sono ammesse a contributo macchine che non siano azionate da motori <i>full electric</i> o da motori alimentati a biometano.</p>
47	<p>Dovendo rispettare il "tagging" climatico e digitale, il prevedere esclusivamente gli interventi di cui alla sezione I del DM n. 413219 del 08/08/2023 di per sé garantisce il rispetto oppure va fatta una valutazione domanda per domanda?</p> <p>In caso di risposta affermativa, come dobbiamo misurare il tagging, considerato che da Allegato VI del Regolamento (UE) n. 241/2021 il tagging 084 (digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) ha i coefficienti per il calcolo pari allo 0%?</p>	<p>Per la valutazione – da effettuare ad hoc su ogni singolo progetto – circa la conformità al campo di intervento '084' si può fare riferimento ai Regolamenti UE 852/2020 e Delegato UE 2139/2021. Si ricorda, che ai sensi degli Allegati VI e VII del Regolamento UE 241/2021 e come previsto nel decreto di agosto 2023, il campo di intervento deve trovare applicazione al 100% ad almeno metà delle risorse disponibili.</p> <p>Si rimanda, all'art. 8 comma 1 del DM dell'8 agosto 2023 n. 413219.</p>
48	<p>Per quanto concerne gli indicatori comuni, come vanno utilizzate le schede di cui all'Allegato 9. SCHEDA I del DM n. 413219 del 08/08/2023?</p> <p>Che impatto hanno sulla stesura del bando?</p>	<p>Ai sensi del Regolamento delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 - che integra il Regolamento UE 2021/241, inter alia stabilendo gli indicatori comuni - l'indicatore 6 si articola in 6a e 6b. In aggiunta, alla misura trova applicazione l'indicatore 9 (che include sia l'indicatore 6a sia l'indicatore 6b).</p>

		<p>I medesimi fanno riferimento rispettivamente ad interventi che sviluppino tecnologie e soluzioni digitali, da un lato, e ad interventi che prevedano solamente l'utilizzo di tecnologie digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi, dall'altro.</p> <p>Tutti gli indicatori prevedono anche l'indicazione della dimensione dell'impresa (grande, media, piccola).</p> <p>Nella stesura del bando, la menzione degli indicatori comuni si rivela utile e funzionale per facilitare il censimento degli stessi da parte della Regione o Provincia autonoma. Infatti, in occasione della comunicazione dei CUP e, in ogni caso, ai fini del pagamento, la Regione o Provincia autonoma dovrà indicare al Ministero l'associazione di ciascun progetto ai relativi indicatori comuni.</p> <p>Difatti, le variabili relative agli indicatori comuni costituiscono oggetto di valutazione dei singoli progetti da parte delle Amministrazioni titolari per il tramite dell'alimentazione dei dati relativi nel sistema di monitoraggio ReGiS.</p>
49	Visti gli importi della spesa massima ammissibile riferita agli investimenti, noi non avremmo previsto SAL. Sarebbe utile ugualmente farsi inviare i dati relativi all'avanzamento finanziario? Se sì, ci sono delle schede per il monitoraggio?	Sì, sarebbe utile per la Regione/Provincia autonoma ricevere i dati relativi all'avanzamento finanziario. Le Regioni e Province autonome possono predisporre le schede che ritengono a tal fine più idonee.
50	Per quanto concerne i controlli in loco ed i controlli ex post, questi ultimi devono essere effettuati da un soggetto terzo inteso come ente differente dal Dipartimento di agricoltura o da un altro ufficio?	In materia di controlli si vedano, oltre all'Allegato I al Decreto dell'8 agosto 2023, n. 413219, le Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023. Ciascuna Regione/Provincia autonoma individua, sulla base della propria governance, l'Ufficio competente a svolgere i controlli.
51	Si richiede un approfondimento circa l'ammissibilità al sostegno di investimenti destinati a eseguire lavori forestali (a esempio taglio, esbosco, etc..) da parte di imprese agro-meccaniche o, nel caso delle imprese	Cfr. Id. 40

	agricole, quando questi sono impiegati per la gestione delle superfici forestali aziendali o sono impiegati per l'esecuzione di lavorazioni a favore di imprese agricole terze. In caso di risposta affermativa, quali sono i vincoli da rispettare ai fini della loro ammissibilità al sostegno (a esempio si applica il regime de minimis extra-agricolo; l'impresa agricola deve gestire prevalentemente superfici agricole, etc).	
52	Quali sono i riferimenti dell'aiuto in esenzione che devono essere riportati negli atti regionali da adottare per dare attuazione alla sottomisura, ai sensi del Regolamento n. 2472/2022?	Il numero dell'aiuto in esenzione è SA.109572.